C O M U N E D I T U R I

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

Decreto del Sindaco n. 40 del 13/09/2024, prot. n. 19929 del 14/09/2024

Oggetto: Autorizzazione alla rappresentanza, costituzione e resistenza in giudizio del Comune di Turi avverso i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace o al Tribunale ordinario e riguardanti verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, iscrizione a ruolo delle sanzioni pecuniarie, delle ordinanze e dei regolamenti comunali, delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

IL SINDACO

PREMESSO che, al fine di evitare soccombenze giudiziarie dell'Ente derivanti dalla mancata comparizione in giudizio per la resistenza a ricorsi avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada ovvero avverso ordinanze-ingiunzione derivanti dal mancato pagamento dei verbali di accertamento per violazione alle leggi dello Stato, ordinanze e regolamenti comunali, è necessario garantire la costituzione e la presenza in giudizio dell'Ente a mezzo di suoi rappresentanti;

CONSIDERATO che avverso le sanzioni amministrative derivanti da verbali per violazioni alle norme del Codice della Strada, ad ordinanze e regolamenti comunali, ovvero avverso le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative per le predette violazioni, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale a norma degli artt. 204-bis e 205 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e art. 22 e ss. della legge 24/11/1981, n. 689 e artt. 6 e 7 del D. Lgs. 01/09/2011, n. 150;

VISTI:

- l'art.75, comma 3, c.p.c. il quale prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto;
- l'art. 22, comma 1, della legge n. 689/1981, così come sostituito dall'art. 34 del D. Lgs. 01/09/2011, n. 150 con decorrenza dal 06/10/2011 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla citata data di decorrenza, il quale, nel testo attualmente vigente, dispone che " … *Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150* …";
- l'art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 150/2011, rubricato "*Dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione*", il quale testualmente stabilisce che "… *Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto …*";
- l'art. 7, comma 8, del succitato D. Lgs. n. 150/2011, rubricato "*Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada*", il quale testualmente stabilisce che "… *Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati* …";

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare, gli artt. 6-50-107-109;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Polizia locale e del Corpo di Polizia municipale;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale non dirigenziale delle regioni e delle autonomie locali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689;
- il D. Lgs. n. 285/1992;
- il D. Lgs. 01/09/2011, n. 150;

VISTO l'art. 26, comma 9, dello Statuto comunale secondo cui "… *Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente in giudizio e la esercita previa delibera di Giunta Comunale cui compete il provvedimento di autorizzazione alla lite* …";

DATO ATTO che la giurisprudenza di legittimità della suprema Corte di Cassazione è oramai consolidata nel confermare la spettanza del potere di rappresentanza processuale del Comune soltanto al Sindaco con possibilità, da parte di questi, di delega a funzionari;

VISTA la L.R. 14/12/2011, n. 37 e s.m.i., recante l'ordinamento della polizia locale;

VISTO il Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale approvato con D.C.C. n. 4 del 01/03/2021, assunta con i poteri del Consiglio ed esecutiva;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 31 del 17/07/2024, prot. n. 16511 del 17/07/2024, con il quale alla dott.ssa Milena CISTERNINO, con funzioni di Vice Comandante, dipendente di ruolo, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, è stato conferito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, l'incarico di posizione organizzativa del Settore Polizia Locale del Comune di Turi a decorrere dal 18/07/2024 e fino a nuovo decreto;

RICHIAMATA la deliberazione n. 90 del 28/08/2024, esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha così stabilito:

1) DI COSTITUIRSI E RESISTERE nei seguenti giudizi:

a) *innanzi al Giudice di Pace, per quanto riguarda controversie aventi ad oggetto verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, delle ordinanze e dei regolamenti comunali, nonché iscrizione a ruolo delle sanzioni pecuniarie;*

b) *innanzi al Giudice di Pace - facendo comunque salve le competenze del Tribunale e quelle stabilite da altre disposizioni di legge -, per quanto riguarda controversie relative alle attività istituzionali del Settore 6° Polizia Locale ed aventi ad oggetto ordinanze-ingiunzioni di pagamento e ordinanze che dispongono la sola confisca.*

2)DI INDIVIDUARE il soggetto incaricato della difesa dell'Ente nel seguente funzionario:

- *il Commissario dott.ssa Milena CISTERNINO, con funzioni di Vice Comandante, dipendente di ruolo del Comune di Turi, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del Settore 6° - Polizia Locale, con incarico temporaneo di posizione organizzativa del Settore 6° dal 18/07/2024 fino a nuovo decreto.*

3)DI CONFERIRE al sopra menzionato funzionario l'incarico di rappresentanza e difesa di questo Ente nei giudizi specificati al punto n. 01) del dispositivo del presente deliberato, come da precisazione in procura da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune di Turi.

4) DI AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Turi a conferire al suddetto funzionario mandato "ad litem".

5) DI STABILIRE che il presente atto abbia efficacia fino a nuovo decreto.

PREMESSO che:

- in data 18/03/2024 la società Nord Costruzioni Generali srl, con sede legale a Bari in via V.le Europa n. 1/U (obbligato in solido) e il sig. *omissis*, nato a *omissis* (Ba) il *omissis* (trasgressore) entrambi rappresentati dall'avv. *omissis*, con studio in *omissis* (BA), citavano in giudizio la Prefettura-U.T.G. di Bari presso il Giudice di Pace di Bari (BA), all'udienza del 02/05/2024, presentando formale opposizione all' ordinanza-ingiunzione n. M_IT PR_BASPC 00012716 del 31/01/2024 Area III – Codice della Strada (Riferimento protocollo procedimento M_IT PR_BASPC 00146661 del 17/11/2023) dell'importo complessivo di euro 1.750,75 (sanzione + spese di notifica e procedimento), emessa a seguito di non accoglimento del ricorso presentato dal sig. *omissis*, avverso il verbale di infrazione al Codice della Strada n.2259/C n. cron. 361/2023 dell'11/03/2023 elevato dal Comando di Polizia Locale di Turi a carico dei ricorrenti, per l'accertamento della violazione dell'art. 21 c.1 e c.4 del C.d.S., a seguito di sopralluogo del 28/02/2023, scaturito per sinistro stradale avvenuto nella serata del 27/02/2023, presso il cantiere stradale sito in Turi (BA);
- con delega del 09/04/2024 n. PROT: M_IT PR_BASPC 00047544 Area III – Codice della Strada la Prefettura – UTG di Bari in riferimento al ricorso giurisdizionale suindicato registrato al n.3403/2024 di R.G. del Giudice di Pace di Bari (BA), delegava codesto Ente alla tutela giudiziaria della causa e alla rappresentanza in giudizio mediate appositi funzionari del Comune di Turi, nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 6 comma 9 del D. Lgs. n.150/2011;
- in data 19/04/2024 il Comune di Turi tramite il funzionario del Settore Polizia Locale, si costituiva in giudizio depositando la propria memoria difensiva avverso il predetto ricorso iscritto al n. r.g. 3403/2024 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D.Lgs. n. 150/2011;
- con la sentenza n.787/2024 del 10/05/2024 il Giudice di Pace di Bari, Avv. Scappati, dichiarava l'incompetenza territoriale ed al contempo disponeva la riassunzione del giudizio presso il Giudice di Pace di Putignano entro il termine di 45 giorni dalla data di notificazione del provvedimento;

CONSIDERATO che, in data 11/06/2024 la società Nord Costruzioni Generali srl, con sede legale a Bari in via V.le Europa n. 1/U, in persona del rappresentante legale pro-tempore Sig. *omissis* (obbligato in solido) e il sig. *omissis*, nato a *omissis* (BA) il *omissis* (trasgressore), entrambi rappresentati dall'avv. *omissis* con studio in *omissis* (BA), riassumevano la predetta causa citando in giudizio la Prefettura-U.T.G. di Bari presso il Giudice di Pace di Putignano (BA), all'udienza del 01/10/2024, (causa RG N. 505/2024), presentando formale opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. M_IT PR_BASPC 00012716 del 31/01/2024 Area III – Codice della Strada (Riferimento protocollo procedimento M_IT PR_BASPC 00146661 del 17/11/2023) dell'importo complessivo di euro 1.750,75 (sanzione + spese di notifica e procedimento), sopra meglio specificata;

VISTA la nota del 05/09/2024, acclarata al n. 59219 del Protocollo Generale del Comune di Turi (BA), con la quale il Prefetto di Bari, in riferimento al ricorso giurisdizionale suindicato n. r. g. 505/2024, depositato presso il Giudice di Pace di Putignano (BA), ha delegato codesto Ente alla tutela giudiziaria della causa e alla rappresentanza in giudizio in difesa della Prefettura, mediate appositi funzionari del Comune di Turi, nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 6 comma 9 del D. Lgs. n.150/2011, disponendo la costituzione in giudizio mediante il deposito in cancelleria della memoria difensiva, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per il 01/10/2024 (giusta delega prefettizia tutela giudiziaria PROT: M_IT PR_BASPC 00098103 del 23.08.2023 Area III – Codice della Strada);

DATO ATTO che il Commissario dott.ssa Milena CISTERNINO, in qualità di funzionario del Settore Polizia Locale, ha evidenziato la sussistenza di validi motivi per costituirsi e resistere nel giudizio promosso dalla società Nord Costruzioni Generali srl, (obbligato in solido) e dal sig. *omissis* (trasgressore) dinanzi al Giudice di Pace di Putignano (BA) e contro la Prefettura-UTG di Bari, (causa RG. N.505/2024), confermando la corretta regolarità del procedimento sanzionatorio, oggetto del contenzioso di cui sopra;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, conferendo alla dott.ssa Milena CISTERNINO, nella suindicata qualità, apposita delega, da esercitarsi con più ampia facoltà di legge, incluso il potere di transigere, conciliare, fare ed accettare la rinuncia agli atti, a rappresentare e difendere il Comune di Turi nelle udienze per la discussione del giudizio di che trattasi innanzi al Giudice di Pace di Putignano (BA).

DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) **DI DARE** esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 90 del 28/08/2024, esecutiva, richiamata nella premessa del presente atto;

2) **DI CONFERIRE** alla dott.ssa Milena CISTERNINO, nella suindicata qualità, apposita delega, da esercitarsi con più ampia facoltà di legge, incluso il potere di transigere, conciliare, fare ed accettare la rinuncia agli atti, a rappresentare e difendere la Prefettura-U.T.G. di Bari nella causa nr. 505/2024 dinanzi al Giudice di Pace di Putignano (BA), giusta delega tutela giudiziaria PROT: M_IT PR_BASPC 00098103 del 23.08.2024 Area III – Codice della Strada, nelle udienze per la discussione del giudizio promosso dalla società Nord Costruzioni Generali srl, (obbligato in solido) e dal sig. *omissis* (trasgressore), entrambi rappresentati dall'avv. *omissis*, con studio in *omissis* (BA), all'udienza del 01/10/2024, avverso l'opposizione all' ordinanza - ingiunzione n. M_IT PR_BASPC 00012716 del 31/01/2024 Area III – Codice della Strada (Riferimento protocollo procedimento M_IT PR_BASPC 00146661 del 17/11/2023) dell'importo complessivo di euro 1.750,75 (sanzione + spese di notifica e procedimento), emessa a seguito di non accoglimento del ricorso presentato dal sig. *omissis*, avverso il verbale di infrazione al Codice della Strada n.2259/C n. cron. 361/2023 dell'11/03/2023 elevato dal Comando di Polizia Locale di Turi a carico dei ricorrenti, per l'accertamento della violazione dell'art. 21 c.1 e c.4 del C.d.S., a seguito di sopralluogo del 28/02/2023, scaturito per sinistro stradale avvenuto nella serata del 27/02/2023, presso il cantiere stradale sito in Turi (BA

DISPONE

- che, a cura dell'Ufficio Messi, il presente decreto sia notificato:
  - al Commissario dott.ssa Milena CISTERNINO;

- che, a cura del Settore Polizia Locale, il presente atto di autorizzazione e delega, munito della relata di notifica, sia trasmesso:
  - al Capo Settore Affari Istituzionali, per l'acquisizione ai fascicoli personali dei predetti funzionari;
  - al Segretario Generale;

- che il presente decreto, a cura del Settore Affari Istituzionali, sia pubblicato:
  - all'albo pretorio informatico per la durata di 15 (quindici) giorni;
  - sul sito istituzionale nella sezione "Amm.ne Trasparente >Provvedimenti> "Organi di indirizzo politico - amministrativo > Decreti del Sindaco (in elenco)".

IL SINDACO
f.to Giuseppe De Tomaso